

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 settembre 2002 - Deliberazione n. 4039 - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - **Riformulazione calendario venatorio annata 2002-2003 in esecuzione sentenza Tar n. 4022 del 4/9/02.**

omissis

PREMESSO che la Legge Regionale 8/96 prevede all'art. 24 che la Giunta Regionale entro il 15 giugno di ciascun anno emani il calendario relativo alla intera annata venatoria per i periodi e per le specie previste dall'art 16 della stessa legge con la indicazione del numero possibile dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;

- che con delibera di Giunta Regionale n. 3628 del 26.7.2002 è stato approvato il calendario venatorio di cui innanzi e reso noto mediante pubblicazione sul BURC n 39 del 12.8.2002;

- che avverso tale calendario è stato proposto ricorso al TAR Campania dal WWF nazionale e che il TAR Campania, con decisione 4022 del 4.9.2002 ha accolto il ricorso e sospeso l'efficacia del calendario venatorio in quanto la Regione Campania non avrebbe analiticamente argomentato le ragioni per le quali ha disatteso il parere sfavorevole dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica relativamente all'apertura anticipata di alcuna specie faunistiche;

VISTO che il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale n. 15 che all'art. 49 modifica i periodi di caccia stabiliti dall'art. 16 della Legge Regionale n. 8/96 per alcune specie della fauna presenti in Campania;

RILEVATO che la Regione Campania si è dotata di tutti gli strumenti di pianificazione e regolamentari previsti dalla Legge 157/92 e che gli stessi sono tuttora vigenti ed adeguati;

RILEVATO che l'INFS, di fatto, ha espresso parere sfavorevole per le specie stanziali (starna, lepre e fagiano) e per la quaglia per la presunta diminuita consistenza della popolazione. Mentre ha espresso parere favorevole per le rimanenti specie (merlo, tortora, colombaccio e ghiandaia);

RILEVATO ancora che le ragioni per le quali l'INFS ha espresso parere contrario sono da attribuirsi alla valutazione della consistenza delle popolazioni delle singole specie e l'Istituto stesso individuava come norma cautelare per contenerne il prelievo solo la riduzione delle giornate di caccia tralasciando di considerare che il solo aspetto temporale non avrebbe affatto tutelato la specie in quanto avrebbe comunque consentito la possibilità di abbattere fino a 45 capi di ogni specie per l'intera stagione venatoria (1 capo per giornata e per specie); la Regione viceversa, facendo proprie le preoccupazioni dell'INIFS, aveva ritenuto meglio perseguibile lo stesso obiettivo mediante la riduzione del numero massimo prelevabile limitando a tre il numero di capi abbattibili per tali specie di selvaggina nell'intera stagione venatoria contro i possibili 45 capi della proposta inviata all'INIFS per l'espressione del parere;

RILEVATO viceversa che per la specie quaglia, l'INFS, pur riconoscendo le analogie e similitudini fenologiche con la specie tortora "tali da non consentire un razionale prelievo non corso della normale stagione venatoria", ha ritenuto tuttavia che per tale specie fosse sconsigliabile la preapertura in quanto "da anni in forte regresso";

RITENUTO che tale affermazione da parte dell'INFS sia determinata più da motivazioni di carattere cautelare che da indagini territoriali recenti in quanto non risulta che negli ultimi venti anni l'INFS abbia svolto nel territorio di competenza della Regione Campania alcuna indagine faunistica;

RILEVATO viceversa che le amministrazioni provinciali della Regione Campania ove tali specie

trova il suo habitat, a seguito di specifiche richieste della Regione, hanno riferito di essere in possesso di notizie ed indagini di tutt'altro avviso e che tale specie, per una serie articolata di ragioni, prevalentemente determinate dal particolare andamento stagionale e climatico, ritardo nella raccolta di cereali e di foraggi; da innovazioni legislative (legge 353/2000) che hanno imposto più severe sanzioni per chi viola la normativa sulla bruciatura delle stoppie; da particolari riconoscimenti e premi disposti dai Comitati di Gestione degli ATC per quegli agricoltori che tutelano la riproduzione della fauna, hanno fatto sì che la consistenza della specie in argomento venisse stimata considerevolmente superiore a quella registrata negli anni precedenti;

CONSIDERATO che tali argomentazioni probabilmente non sono state bene esplicitate nella precedente deliberazione e che per tale motivo non siano state ritenute sufficienti dal TAR Campania;

RITENUTO infine che per dare certezza, agli oltre 50.000 praticanti tale attività sia comunque opportuno emanare il calendario venatorio per il 2002/2003 accogliendo la richiesta del TAR di revisione del documento e consentire quindi l'apertura della stagione venatoria anche in considerazione che tutte le altre Regioni confinanti con la Campania consentono l'esercizio venatorio alle stesse specie in contestazione ed in alcuni casi anche oltre i termini indicati nel calendario venatorio della Campania;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Il calendario venatorio allegato alla delibera della Giunta Regionale n. 3628 del 26 luglio 2002, per le motivazioni esposte in premessa viene così modificato:
 - Il disposto indicato al primo capoverso, lettera a), viene sostituito dal seguente:
"a)- dall'11 settembre al 15 settembre 2002 sono cacciabili: colombaccio, ghiandaia, merlo, quaglia e tortora;"
 - rimane invariato quanto contenuto nella restante parte del calendario;
 - di incaricare le amministrazioni provinciali di informare le associazioni di categoria della modifica apportata anche a mezzo degli organi di informazione;
 - di trasmettere al Settore Foreste, Caccia e Pesta ed al B.U.R.C. per quanto di competenza.

Il Segretario
Nuzzuolo

Il Presidente
Bassolino